

## REGOLAMENTO (CE) N. 146/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

prenda misure volte ad assicurare che l'agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup>, le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza ha mostrato che questa condizione rischia di ostacolare il funzionamento del mercato fondiario e impone un notevole lavoro amministrativo sia agli agricoltori che ai servizi amministrativi interessati. Tuttavia, al fine di assicurare che non siano presentate domande doppie per le stesse superfici, dovrebbe essere fissata una data alla quale le parcelle dovrebbero essere a disposizione dell'agricoltore. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano una data non successiva alla data fissata per la modifica della domanda di aiuto. La stessa regola dovrebbe essere applicata anche agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza ha mostrato la necessità di prevedere una misura di tolleranza per i casi minori d'inadempienza dei requisiti in materia di condizionalità qualora la gravità, portata e persistenza di tale inadempienza non giustificano una riduzione immediata dei pagamenti diretti da corrispondere. Tale misura di tolleranza dovrebbe tuttavia includere un seguito appropriato da parte dell'autorità nazionale competente fin quando i casi d'inadempienza non siano stati sanati. L'applicazione di riduzioni ad importi dei pagamenti diretti di entità iniziale assai ridotta rischia inoltre di rivelarsi onerosa rispetto agli eventuali effetti dissuasivi ottenuti. Occorrerebbe pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che l'autorità nazionale competente

(3) Come conseguenza della riduzione a un unico giorno del periodo durante il quale le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili, sia per il regime di pagamento unico che per il regime di pagamento unico per superficie sono a disposizione dell'agricoltore, dovrebbero essere chiarite le norme sulla responsabilità nel quadro della condizionalità, in particolare in caso di cessione della terra nel corso dell'anno civile in questione. Occorrerebbe pertanto precisare che l'agricoltore che presenta una domanda di aiuto dovrebbe essere considerato responsabile verso l'autorità competente per il mancato adempimento dei requisiti in materia di condizionalità nell'anno civile in questione per tutte le terre agricole dichiarate nella domanda di aiuto. Ciò non dovrebbe precludere accordi di diritto privato tra l'agricoltore interessato e la persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

<sup>(1)</sup> Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).